

**STATUTO**  
**DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE**

**“POTENZIATIVA”**

*Human enhancement*

**“Società medica per la ricerca scientifica, l'analisi bioetica e la divulgazione della medicina potenziativa”**

**Articolo 1**

**(DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA)**

1. L'Associazione di Promozione Sociale (A.P.S.) denominata **“POTENZIATIVA”** - *Human enhancement* (d'ora in poi, per brevità, “Associazione”) opera ai sensi delle legge 383/00, delle ulteriori norme nazionali e regionali vigenti, delle norme del codice civile, nonché sulla base dei principi costituzionali di cui agli artt. 2, 9 e 18 Cost.
2. La sede dell'associazione viene stabilita in Roma, Via Giovanni Antonelli,47. Potranno essere istituite sedi distaccate e secondarie anche in altre città d'Italia o all'estero, mediante delibera del Consiglio Direttivo che individua il referente responsabile e ne determina i compiti e le responsabilità.
3. Il Consiglio Direttivo, in caso di obiettive urgenza ed utilità funzionali all'attuazione degli scopi associativi ha facoltà di assumere una delibera immediatamente operativa in tal senso.  
  
La medesima procedura è adottabile anche per il trasferimento della sede o per la cessazione dell'operatività di sedi secondarie.
4. L'associazione è disciplinata dal presente Statuto ed eventuale Regolamento.
5. La durata dell'Associazione è illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea Straordinaria secondo la maggioranza stabilita dal successivo art.8.

## **Articolo 2**

### **(OGGETTO – FINALITÀ E ATTIVITÀ)**

1. L'Associazione svolge la sua attività di utilità sociale a favore degli associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati e dei terzi.
2. L'Associazione svolge l'attività di ricerca scientifica e di analisi bioetica nell'ambito della medicina potenziativa studiandone le conseguenze mediche, sociali, etiche, economiche e giuridiche; opera per la divulgazione della cultura del "Human enhancement" nella collettività attraverso ogni forma di studio e comunicazione; si pone come interlocutore con le istituzioni per la regolamentazione di procedure e trattamenti destinati all'ottimizzazione del benessere fisico e psichico.
3. Gli strumenti principali che l'Associazione intende utilizzare per il raggiungimento dello scopo statutario, sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - a) Organizzazione di convegni e seminari in Italia e all'estero, rivolti agli associati e a soggetti terzi, aventi carattere divulgativo e scientifico, ed i cui relatori potranno essere soci o collaboratori dell'Associazione, o tutti quei soggetti che, a parere del Comitato Direttivo, possono contribuire ad una divulgazione equilibrata, corretta, pluralistica e specialistica;
  - b) Partecipazione ad eventi in Italia e all'estero;
  - c) Istituzione di corsi introduttivi o specialistici sugli argomenti connessi allo scopo sociale,
  - d) Editoria su carta,
  - e) Editoria elettronica,
  - f) Pubblicazioni cartacee,

- g) Realizzazione di portale web,
- h) Produzioni audio/video di qualsiasi genere (cinematografico, televisivo, documentaristico, pubblicitario, radiofonico e di contenuti per piattaforme di trasmissione e fruizione esistenti e future),
- i) Gestione e realizzazione di progetti e materiali per il web, per l'informazione e la formazione,
- l) Attività promozionale e di ufficio stampa,
- m) Creazione di gruppi di ricerca specifica sugli argomenti connessi allo scopo sociale,
- n) attività di ricerca e documentazione,
- o) impulso e stimolo a rapporti di collaborazione e scambio di informazioni, di beni o servizi fra gli associati, che siano coerenti con lo scopo sociale,
- p) Ogni altra iniziativa tesa al raggiungimento dello scopo sociale.

7. L'Associazione non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale; deve considerarsi, ai fini fiscali, ente non commerciale. L'attività degli associati è svolta a titolo gratuito e solo in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o occasionali o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

8. L'associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività delle cariche associative nel rispetto del principio della pari opportunità di genere quando possibile, e la gratuità delle cariche sociali.

9. L'Associazione può inoltre avvalersi di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con Enti pubblici di ogni livello che operino nei settori ricompresi negli scopi statutari ed anche

collaborando con o partecipando ad altre formazioni sociali aventi fini affini ai propri, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.

10. L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali utili per il migliore raggiungimento dei propri fini.

11. L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento, senza fine di lucro o fini commerciali, esercitare le attività secondarie e strumentali, marginali ed ausiliarie al perseguimento dello scopo istituzionale.

### **Articolo 3**

#### **(ASSOCIATI)**

1. Possono far parte dell'associazione in numero illimitato tutti coloro (senza alcuna distinzione di sesso, razza, religione ed opinioni) che si riconoscono nello Statuto e ne condividono lo spirito e gli ideali ed intendono collaborare personalmente per il raggiungimento dello scopo sociale.

2. Possono chiedere di essere ammessi come associati sia le persone fisiche che persone giuridiche ed associazioni di fatto, queste ultime mediante un rappresentante legittimato con apposita delibera dell'organo competente. L'adesione di un'associazione non riconosciuta o di una persona giuridica non

estende ai soci od associati di questa la qualità di associato dell'Associazione e conferisce a tale ente un singolo diritto di voto alla stregua degli associati persone fisiche.

3. Successivamente alla fase costitutiva, l'ammissione è di norma ottenibile utilizzando l'apposita procedura telematica predisposta sul sito web attivato

dall'Associazione, che prevede il requisito essenziale del contestuale pagamento della quota associativa. In particolari circostanze potrà essere utilizzata una procedura equivalente, con modulistica cartacea, autorizzata dal Consiglio direttivo.

4. L'espletamento della procedura telematica (o di quella cartacea equivalente) conferisce lo status di associato, soggetto alla condizione risolutiva automatica del riscontro, da parte del Consiglio direttivo, della non veridicità dei dati forniti nella modulistica di iscrizione, nonché della obiettiva non coerenza del profilo personale e morale del associato con gli scopi statutari di tutelare la legalità costituzionale e l'interesse democratico del Paese.
5. Nel caso di riscontro di tale condizione risolutiva relativa alla iniziale adesione all'associato escluso viene restituita la quota associativa versata all'atto della iscrizione.
6. Non è ammessa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

#### **Articolo 4**

##### **(DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI)**

1. Tutti gli associati hanno diritto:
  - a) di partecipare alla vita associativa e a tutti gli eventi promossi dall'Associazione, nel rispetto delle modalità stabilite per ogni singola iniziativa;
  - b) di essere informati sulle attività promosse dagli organi associativi;
  - c) di proporre al Consiglio Direttivo progetti o iniziative compatibili con lo statuto dell'Associazione al fine di essere approvate ed eventualmente messe in atto;
  - d) fare uso dei servizi e dei beni dell'Associazione che da questa sono messi a disposizione degli associati
  - e) esprimere il proprio voto nelle sedi deputate;

f) di godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione.

2. Ogni socio si assume la responsabilità per ogni danno recato a cose o persone inerenti l'Associazione e gli spazi dove hanno luogo le iniziative promosse dall'Associazione.

3. Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'associazione.

4. Gli associati sono tenuti al pagamento della quota annuale di iscrizione all'Associazione.

5. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

6. Il Consiglio Direttivo può, secondo le disponibilità finanziarie del Fondo comune, stabilire forme di rimborso-spese per le attività programmate ed autorizzate che gli associati siano incaricati di svolgere a sostegno operativo delle iniziative dell'Associazione.

## **Articolo 5**

### **(PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO)**

1. La qualità di associato si perde per:

- Decesso.
- Mancato pagamento di più di una quota associativa annuale anche in assenza di previo sollecito di pagamento. In ogni caso il delegato dal Consiglio direttivo può inviare sollecitazione al pagamento di ciascuna

quota annuale. La mancata ottemperanza al sollecito relativo al pagamento di tutte le quote non pagate, entro il termine fissato nella comunicazione inviata all'indirizzo mail indicato dall'associato all'atto dell'adesione, determina comunque l'esclusione automatica.

- Dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata.

Il recesso non dà diritto alla restituzione delle quote sociali già versate.

Espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione secondo le regole di procedura stabilite nel regolamento. L'espulsione non dà diritto alla restituzione delle quote sociali già versate.

2. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa, come previsto dall'art.37 del codice civile.

3. La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

## **Articolo 6**

### **(ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE)**

1. Sono organi dell'associazione:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il presidente e il Vice-Presidente;
- d) il tesoriere;
- e) il segretario generale;
- f) il revisore dei conti;

2. Tutte le cariche elettive sono gratuite.

## **Articolo 7**

### **(ASSEMBLEA DEI SOCI)**

1. L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.

2. L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

3. All'**Assemblea ordinaria** dei Soci spettano i seguenti compiti:

- approvare il rendiconto economico-finanziario dell'anno trascorso; approvare il bilancio consuntivo nonché l'entità delle quote associative annue proposte dal Consiglio Direttivo;
- eleggere il Consiglio Direttivo;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

4. All'**Assemblea straordinaria** dei Soci spettano i seguenti compiti:

- deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto e del Regolamento;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

5. L'assemblea è il massimo organo deliberante.



## **Articolo 8**

### **(VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI)**

1. L'assemblea è convocata presso la sede sociale, presso altra sede o in altro luogo purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario annuale.
2. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Consiglio Direttivo o, su richiesta motivata, da almeno un terzo dei soci che siano in regola con il pagamento delle quote associative.
3. La convocazione è fatta dal Presidente dell'associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, almeno quindici giorni prima della data della riunione tramite posta elettronica a ciascun associato e a ciascun componente gli organi associativi, all'indirizzo dichiarato all'atto dell'iscrizione e mediante pubblicazione dell'avviso sulla *home page* del sito web dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.
4. Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli associati in regola con il versamento della quota sociale.
5. Essi possono farsi rappresentare da altro associato mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona.
6. Spetta al presidente dell'assemblea o al segretario generale constatare la regolarità delle deleghe.
7. Ogni associato ha diritto ad un voto che potrà essere espresso in forma palese o segreta in base alle modalità stabilite nel regolamento.

8. L'Assemblea Ordinaria è di norma presieduta dal Presidente dell'Associazione, in sua assenza, da altro membro del medesimo collegio. Il Presidente dell'Assemblea nomina fra gli associati un segretario verbalizzante.

9. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% (cinquanta per cento) più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.

10. L'Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% (cinquanta per cento) più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

11. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

12. L'Assemblea Straordinaria, il cui Presidente è designato con le stesse modalità di cui al comma 9, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza della metà più uno degli associati, in seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita, qualunque sia il numero degli associati presenti e delibera con la maggioranza dei due terzi dei presenti.

13. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

14. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati presenti all'Assemblea ad hoc costituita.

15. Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre a essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee degli associati, sono pubblicizzati sul sito web dell'Associazione.

16. Ogni associato ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto da questi e dal presidente dell'Assemblea; ha diritto di

informazione e di controllo stabiliti dalle Leggi, ha diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.

## **Articolo 9**

### **(CONSIGLIO DIRETTIVO)**

1. Il Consiglio Direttivo, quale organo esecutivo e gestionale dell'Associazione è composto da un numero di sette componenti effettivi, incluso il Presidente. I componenti sono eletti dall'Assemblea secondo le regole elettorali previste dal regolamento.
2. Il numero dei membri potrà essere variato solo su proposta del Consiglio in carica approvata dall'Assemblea straordinaria degli associati.
3. I membri del Consiglio durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
4. Se vengono a mancare uno o più componenti, il Consiglio provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che, nell'ultima elezione per le cariche sociali, seguono nella graduatoria della votazione relativa a ciascuna distinta categoria.
5. In ogni caso, i componenti così nominati in sostituzione, scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.
6. Se viene a mancare la maggioranza dei componenti effettivi del Consiglio, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.
7. Il Consiglio ha il compito di promuovere e attuare ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.
8. Al Consiglio compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento

dell'associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il bilancio dell'associazione e di proporre le quote annuali dovute dagli associati, cura la gestione e la tenuta dei libri sociali.

9. Il Consiglio può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi o costituire gruppi di lavoro composti da idonei associati, coordinati da un Responsabile, per lo studio di problemi specifici o per determinate attività di comunicazione e divulgazione.

Il Consiglio, per autonome esigenze di funzionalità dell'Associazione, può istituire, nell'ambito dei suoi poteri organizzativi, uno o più Settori per curare la comunicazione, le relazioni esterne con enti pubblici e formazioni sociali e le attività di divulgazione nelle varie forme che si renderanno percorribili.

10. Il Consiglio nomina tra i suoi membri il vicepresidente; nomina inoltre, tra gli associati, il tesoriere e il Segretario generale. Al Presidente, al vice-presidente e ad altri membri del Consiglio potranno essere delegati specifici poteri spettanti al Consiglio stesso.

11. Il Consiglio può adottare, ove ne ravvisi la necessità, un regolamento interno per lo svolgimento della propria attività e funzionalità adottato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

## **Articolo 10**

### **(DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO)**

1. Il Consiglio si raduna su convocazione del Presidente oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno tre membri del Consiglio stesso ovvero quando urgenti esigenze organizzative lo richiedono.

2. Le convocazioni sono comunicate almeno otto giorni prima della riunione (salvo termini abbreviati in caso di oggettiva e comprovata urgenza), a mezzo posta elettronica.
3. L'avviso di convocazione dovrà indicare il luogo, la data e l'ora di convocazione e gli argomenti posti all'ordine del giorno.
4. Per la validità della riunione del Consiglio, che avviene in un'unica convocazione, è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso, secondo le modalità previste nel successivo punto 10.
5. La riunione è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza dal vicepresidente o in assenza di quest'ultimo dal Segretario generale.
6. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente designato, tra i presenti, da chi presiede la riunione.
7. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità il voto di chi presiede vale due voti.
8. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione e/o di inserimento dell'argomento nell'ordine del giorno, con il consenso di tutti i consiglieri in carica.
9. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
10. Le riunioni del consiglio Direttivo si possono svolgere anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti,

regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

## **Articolo 11**

### **(PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE)**

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. È eletto a maggioranza assoluta dai componenti del Consiglio direttivo effettivi e supplenti.
2. Egli presiede il Consiglio Direttivo stabilendo l'ordine del giorno dei lavori coordinandone la discussione, convoca l'Assemblea, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, in caso di urgenza e necessità, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.
3. Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e assume i compiti che gli possono essere delegati dal Presidente.

## **Articolo 12**

### **(TESORIERE – SEGRETARIO GENERALE – REVISORE DEI CONTI)**

1. Il tesoriere e il Segretario generale sono eletti al proprio interno dal Consiglio direttivo e restano in carica cinque anni.

2. Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.
3. Il Tesoriere coopera con il revisore dei conti alla funzione del controllo periodico delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili. Allo stesso spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi, cura la tenuta del registro relativo ai verbali delle riunioni e delle delibere del Consiglio direttivo e dell'Assemblea e del libro degli associati.
4. Il Regolamento può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario Generale o dal Vicepresidente.
5. Il Segretario generale presiede all'organizzazione interna dell'Associazione, cura il raccordo del Consiglio direttivo con i responsabili dei settori e dei gruppi di lavoro istituiti dal Consiglio stesso e coopera alle funzioni del tesoriere.
6. Il Revisore dei Conti controlla, con indipendenza di giudizio, l'amministrazione dell'Associazione e la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e, per garantirne l'indipendenza, non fa parte del Consiglio direttivo. E' eletto dall'Assemblea nelle stesse elezioni che designano il Consiglio stesso.

Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee ove sia presentata la sua relazione annuale in tema di rendiconto economico e finanziario.

### **Articolo 13**

#### **(RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO)**

1. Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'associazione saranno costituite:

- a) dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo, da contributi annuali, straordinari o volontari degli associati;
- b) da contributi della Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- c) da contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- d) da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
- e) da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, persone fisiche o giuridiche, altre associazioni, organismi internazionali diano per il raggiungimento dei fini dell'associazione;
- f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, e proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
- g) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.



2. L'associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributo dello Stato, delle

regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

3. Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:

- beni mobili ed immobili;
- donazioni, lasciti o successioni;

4. Anche nel corso della vita dell'associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

5. I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dalla associazione.

## **Articolo 14**

### **(BILANCIO)**

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il primo gennaio e si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno.

2. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio e su proposta del tesoriere, il bilancio e il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

3. Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

4. Il bilancio e il rendiconto sono pubblicati sul sito dell'Associazione.

## **Articolo 15**

### **(SCIOGLIMENTO)**

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea straordinaria degli associati che, nella delibera medesima, nomina contestualmente anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre associazioni di promozione sociale con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n.662 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

## **Articolo 16**

### **(NORME FINALI)**

Per quanto non contenuto nel presente Statuto (o nel Regolamento), valgono le norme ed i principi del codice civile, della Legge 7 dicembre 2000 n.383 e delle altre leggi dello Stato Italiano in quanto applicabili.

3. Il presente Statuto verrà pubblicato sul sito internet dell'Associazione.

Roma, 15 luglio 2014